

D.L. N. 50/2022 DECRETO AIUTI - ART. 14: PROROGA SUPERBONUS 110% EDIFICI UNIFAMILIARI - CESSIONE E SCONTO PER I CORRENTISTI DELLE BANCHE

Posted on 20 Maggio 2022



Category: Sportello Ecosismabonus

Tags: <u>cessione</u>, <u>decreto aiuti</u>, <u>edifici</u> <u>unifamiliari</u>, <u>proroga superbonus</u>, <u>quarta</u> <u>cessione</u> Pubblicato sulla <u>Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022</u>, il **Decreto Legge 17** maggio 2022, n. 50 (<u>in vigore dal 18 maggio u.s.</u>) c.d. "Decreto Aiuti" che contiene novità in materia di bonus edilizi con particolare riferimento alla proroga di 3 mesi del Superbonus del termine per effettuare almeno il 30% dell'intervento complessivo per gli edifici unifamiliari e modifiche riguardanti la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all'art.121 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020).

Per quanto di interesse segnaliamo l'**articolo 14**, recante "Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" del D.L. n. 50/2022:

- il comma 1, lettera a) ha modificato i termini di applicazione della disciplina relativa al Superbonus previsti per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall'esterno, dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020.
 - In particolare, **la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022** (in precedenza il termine era fissato al 30 giugno 2022) **siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.** Si precisa che, ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.;
- il comma 1, lettera b) ha previsto la possibilità per le banche e le società del gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020 a favore dei loro correntisti che siano anche "clienti professionali privati".
 - Si precisa che, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.L. 50/2022, suddetta disposizione si applica alle **comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle Entrate presentate telematicamente **a decorrere dal 1° maggio 2022**;
- il comma 2 ha quantificato **gli oneri** e reca la **copertura finanziaria** della disposizione di cui sopra.